

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1° maggio 2016.

Collegamento viario «Pedemontana Piemontese» tra la A4 e la A26 (Santhià - Biella - Gattinara - Ghemme). Variazione soggetto aggiudicatore - (CUP C21B08000240001). (Delibera n. 23/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare:

l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

l'art. 214, comma 2, lettere *d*) e *f*), in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006;

l'art. 216, comma 1 e comma 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano

pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i.;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), che riporta all'allegato 1, tra i «Sistemi stradali e autostradali» del «Corridoio plurimodale padano», l'intervento «Asse stradale pedemontano (Piemontese-Lombardo-Veneto)», e all'allegato 2, tra i «Corridoi autostradali e stradali» della Regione Piemonte, la «Pedemontana piemontese» e vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 3/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella «Tabella 0», nell'ambito dell'infrastruttura «Asse Pedemontano - Piemonte, Lombardia, Veneto», l'intervento «Collegamento autostradale Pedemontana piemontese»;

Considerato che la «Pedemontana piemontese» è inclusa tra i «corridoi autostradali e stradali» previsti nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Piemonte, sottoscritta l'11 aprile 2003;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e s.m.i., e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali competenti del Ministero, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»



che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corregge in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regola il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, così come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2015), che aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2011, errata corregge *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2011);

Visto l'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) e s.m.i., che, tra l'altro, ha introdotto misure di defiscalizzazione al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente e da realizzare con i contratti di partenariato pubblico privato, e ha stabilito che la misura massima del contributo pubblico a fondo perduto, incluse le suddette misure, non può eccedere il 50 per cento del costo dell'investimento;

Visto l'art. 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che ha assegnato alla Regione Piemonte, per l'anno 2015, un contributo di 80 milioni di euro per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana piemontese»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e s.m.i., e visto in particolare l'art. 3, che:

ai commi 1 e 1-bis, ha incrementato la dotazione del Fondo di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

al comma 2, ha stabilito che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano finanziati, a valere sulle risorse del Fondo sopra richiamato, tra l'altro, gli interventi di cui alla lettera c) del comma stesso, «appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 ottobre 2015», compreso il «collegamento stradale Masserano-Ghemme»;

al comma 3-bis ha stabilito che, ai fini della revoca dei finanziamenti, le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità si realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma 2, sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno dell'effettiva disponibilità delle risorse;


al comma 4 ha previsto che per provvedere agli oneri derivanti dal comma 1 si dovesse, tra l'altro, ridurre di 79,8 milioni di euro, per l'anno 2015, l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 1, comma 212, della legge n. 228/2012;

al comma 5, ha previsto che il mancato rispetto dei termini di appaltabilità e cantierabilità fissati al comma 3-bis determina la revoca del finanziamento assegnato;

Visto il decreto 4 marzo 2015, n. 82, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, tra l'altro, ha quantificato i finanziamenti da attribuire agli interventi di cui al richiamato art. 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 133/2014, tra cui 80 milioni di euro per il «collegamento stradale Masserano-Ghemme», imputati per 10 milioni di euro sull'anno 2017 e per 70 milioni di euro sull'anno 2018;

Vista la proposta di cui alla nota 30 ottobre 2015, n. 40322, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'argomento «Asse viario Masserano-Ghemme», e le successive note 30 ottobre 2015, n. 8900, 22 febbraio 2016, n. 2032, e 18 aprile 2016, n. 4395, con le quali il suddetto Ministero ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Viste le note 2 novembre 2015, n. 25170, e 11 marzo 2016, n. 5609, con le quali la Regione Piemonte ha, rispettivamente, comunicato che il collegamento stradale Masserano-Ghemme rientra tra gli interventi stradali prioritari e che sussiste l'impegno regionale a cofinanziare l'intervento a valere sulla programmazione 2014-2020 del Fondo sviluppo e coesione (FSC), nonché confermato l'inserimento dell'intervento in una proposta di piano stralcio inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche di coesione, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), art. 1, comma 703, lettera d);



Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Ministero) e in particolare:

che, in attuazione dell'art. 2, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), nonché di quanto stabilito nel Protocollo d'intesa 8 aprile 2008 fra il Ministero, ANAS S.p.A. (ANAS) e la Regione Piemonte, a luglio 2008 è stata costituita, da ANAS e dalla società di committenza Regione Piemonte S.p.A. (SCR Piemonte), la società di diritto pubblico Concessioni Autostradali Piemontesi S.p.A. (CAP), che ha avuto mandato di realizzare, tra l'altro, il collegamento viario Pedemontana piemontese, rivestendo le funzioni di relativo soggetto concedente e aggiudicatore;

che CAP ad aprile 2009 ha bandito la gara per la ricerca del promotore per l'affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione del collegamento viario denominato «Pedemontana Piemontese A4 - Santhià - Biella - Gattinara - A26 Romagnano - Ghemme», e che, a dicembre 2009, CAP ha approvato l'aggiudicazione provvisoria a favore del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese composto da SATAP S.p.A. (mandataria), Impregilo S.p.A., Ativa S.p.A., Itinera S.p.A., Mattioda Pierino e figli S.p.A., Co.Ge. Fa. S.p.A., Tubosider S.p.A., Gemmo S.p.A. e S.I.N.A. S.p.A. (RTI SATAP);

che il tracciato della Pedemontana piemontese, della lunghezza di circa 40 km, nel primo tratto si sviluppa dall'autostrada A4 Torino-Milano verso nord, in direzione di Biella, attraversando i comuni di Cavaglià, Dorzano, Salussola, Massazza, Verrone, Benna, Candelo e Valdengo, e nel secondo tratto piega verso est, sfruttando un tratto della SR 142, della quale è previsto l'adeguamento, e infine, attraversando i Comuni di Cossato, Lessona, Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo e Gattinara, raggiunge il Comune di Ghemme, dove si collega alla A26 Voltri-Arona;

che a marzo 2010 CAP ha avviato la procedura di approvazione del progetto preliminare del suddetto intervento, del costo di 654,5 milioni di euro, IVA esclusa;

che nel 2012 le risorse pubbliche disponibili per l'intervento ammontavano a 200 milioni di euro, di cui 120 milioni di euro a carico del Programma attuativo regionale (PAR) FSC 2007-2013 e 80 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 212, della legge n. 228/2012;

che le risorse di cui alla legge n. 228/2012 sono state definanziate per 79,8 milioni di euro dall'art. 3, comma 4, lettera e), del decreto-legge n. 133/2014, e che l'intervento è stato successivamente rifinanziato per 80 milioni ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), del medesimo decreto-legge;

che, a dicembre 2013, RTI SATAP ha rilevato l'insostenibilità dell'intervento, tenuto conto che gli adeguamenti in materia finanziaria e gli aggiornamenti dei dati di traffico necessari per la verifica di bancabilità dell'opera avrebbero richiesto un incremento del contributo pubblico dai suddetti 200 milioni di euro a 513 milioni di euro, e che tale incremento, superiore al limite del 50 per cento del costo dell'investimento, non avrebbe consenti-

to l'applicazione della normativa in materia di misure di defiscalizzazione;

che, a fronte della richiesta di CAP, a febbraio 2014 RTI SATAP ha comunicato di non voler rinnovare le cauzioni a garanzia dell'offerta di gara e che, quindi, non sussistendo i presupposti di legge per procedere all'aggiudicazione definitiva, a giugno 2014 CAP ha disposto la conclusione della succitata procedura di affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione del collegamento autostradale «Pedemontana piemontese» e la conseguente caducazione dell'aggiudicazione provvisoria;


che a luglio 2014, considerata la volontà della Regione di realizzare la «Pedemontana piemontese» almeno per il tratto Masserano-Ghemme, CAP ha inviato al Ministero una proposta progettuale relativa alla «Prima fase di attuazione della Pedemontana», ovvero alla citata tratta Masserano-Ghemme, di circa 13,7 km, prevedendone la realizzazione in sezione B di cui al decreto ministeriale 5 novembre 2001 recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade», e s.m.i., per un costo di 205,150 milioni di euro (IVA inclusa);

che, sempre a luglio 2014, RTI SATAP ha notificato a CAP il ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Piemonte avverso il provvedimento di conclusione della procedura di affidamento della succitata concessione, previa adozione della misura cautelare d'inibizione all'utilizzo del progetto preliminare presentato dallo stesso RTI SATAP, nonché per la condanna di CAP a restituire il predetto progetto e al risarcimento del danno, quantificato in 3,650 milioni di euro;

che a novembre 2014 CAP e RTI SATAP hanno sottoscritto un primo atto per la risoluzione in via transattiva di ogni vertenza relativa all'utilizzo e alla cessione del progetto preliminare relativo all'intera Pedemontana piemontese, con rinuncia al giudizio pendente, compensazione delle spese e cessione di tutti i diritti ed usi del progetto stesso, a fronte del pagamento, da parte di CAP, di 1,450 milioni di euro (IVA esclusa), subordinatamente ad alcune condizioni;

che la Regione Piemonte, con note 9 dicembre 2014, n. 710, e 23 dicembre 2014, n. 782, ha rappresentato al Ministero l'opportunità che ANAS assumesse il ruolo di soggetto aggiudicatore, anche tenendo conto dell'avvio del processo di verifica della rete stradale per la restituzione alla stessa ANAS S.p.A. di alcuni collegamenti provinciali, già appartenenti al demanio stradale, tra cui la SP142 VAR;

che, in particolare, con la citata nota 23 dicembre 2014, tenuto conto della temporanea indisponibilità del finanziamento di 120 milioni di euro, a seguito della riprogrammazione del PAR FSC 2007-2013 della Regione Piemonte, la stessa Regione ha chiesto a CAP di adeguare la proposta progettuale alle risorse disponibili, prevedendo la realizzazione di un 1° stralcio funzionale della Masserano-Ghemme e che, conseguentemente, con nota 24 dicembre 2014, n. 268, CAP ha formulato una proposta progettuale relativa alla sola tratta Gattinara-Ghemme, finanziabile a valere sugli 80 milioni di euro di risorse statali di cui al citato decreto interministeriale n. 82/2015;



che con delibera di giunta regionale 21 aprile 2015, n. 2-1328, preso atto delle disponibilità finanziarie, del piano di riordino delle società e delle partecipazioni societarie regionali che prevede la «dismissione/liquidazione» di CAP, e del suddetto processo di verifica della rete stradale regionale, la Regione Piemonte, ha disposto i) di dare indirizzo a CAP, tramite SCR Piemonte, di stipulare con ANAS gli atti necessari per consentire alla stessa ANAS di sviluppare la progettazione definitiva della «Pedemontana piemontese» a partire dal 1° lotto funzionale e finanziato da Gattinara a Ghemme; ii) che il trasferimento della SP 142 VAR ad ANAS sia attivato in via prioritaria; iii) di attivarsi per reperire le risorse da destinare al completamento del lotto funzionale da Masserano a Ghemme già dai prossimi fondi FSC 2014-2020;

che in data 18 marzo 2016 è stato sottoscritto dalla mandataria SATAP S.p.A. e da ANAS, partecipante all'accordo in via solidale con CAP, un ulteriore atto transattivo, integrativo/sostitutivo del precedente, trasmesso da ANAS a SATAP con nota 5 aprile 2016, n. 38532, che prevede, tra l'altro, per la definizione della vertenza pendente avanti al TAR Piemonte;

il riconoscimento del diritto di RTI SATAP a percepire 1,450 milioni di euro (più IVA, se dovuta) per l'utilizzo del progetto preliminare, modificato da CAP, e del relativo studio di impatto ambientale (SIA), con conseguente rinuncia definitiva e irrevocabile dello stesso RTI SATAP al giudizio sopra citato nonché «a far valere qualsivoglia ulteriore diritto e/o credito e/o pretesa anche risarcitoria e/o indennitaria e/o domanda e/o eccezione e/o azione relativa e/o derivante e/o collegata all'utilizzo del progetto in questione, nonché di ogni suo diritto e del SIA, da parte» delle stesse CAP e/o ANAS;

che, nel caso in cui questo Comitato, entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'atto, non abbia assunto alcuna delibera in merito al progetto della «Pedemontana piemontese», ANAS, entro i 60 giorni successivi, provvederà direttamente al pagamento del suddetto importo, acquisendo la piena titolarità del progetto preliminare e del SIA;

che la proposta da ultimo formulata dal Ministero prevede:

- la valutazione negativa della proposta del promotore, sulla base della proposta transattiva iniziale e del successivo aggiornamento;
- l'individuazione di ANAS quale nuovo soggetto aggiudicatore che subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi attualmente in capo al concedente CAP S.p.A.;
- la conferma dell'assegnazione, a favore di ANAS, degli 80 milioni di euro di cui al decreto interministeriale n. 82/2015;
- la presentazione a cura di ANAS, previa disponibilità della relativa completa copertura finanziaria, del progetto definitivo del lotto funzionale Masserano Ghemme in sezione B di cui al decreto ministeriale 5 novembre 2001 e s.m.i.;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 1° maggio 2016, n. 2182, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Ritenuto che la proposta avanzata dal Ministero sia accoglibile nei soli limiti della variazione del soggetto aggiudicatore di un'opera già qualificata come strategica dall'XI Allegato infrastrutture, in conseguenza del mutato quadro definito con la sottoscrizione del citato accordo transattivo da parte di ANAS;

Considerato che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel corso dell'odierna seduta, ha proposto di condizionare la variazione del soggetto aggiudicatore all'effettiva chiusura della vertenza pendente avanti al TAR Piemonte e di conseguenza della procedura di affidamento della concessione per la progettazione, realizzazione e gestione della «Pedemontana piemontese», con il pagamento da parte di ANAS a favore di RTI SATAP dell'importo di 1,450 milioni di euro come previsto dall'atto transattivo 18 marzo 2016 e alla precisazione che gli oneri relativi ai rapporti attivi e passivi in cui ANAS potrà subentrare a CAP in qualità di nuovo soggetto aggiudicatore saranno limitati alle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte strettamente correlate alla progettazione e realizzazione dell'opera e comunque posti a carico delle risorse assegnate all'opera medesima;

Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze si è detto d'accordo con la suddetta proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. Variazione del soggetto aggiudicatore.

1.1. Il soggetto aggiudicatore dell'intervento denominato «Pedemontana piemontese» è individuato in ANAS S.p.A.

1.2. ANAS S.p.A., in qualità di soggetto aggiudicatore, risulta quindi assegnatario dell'importo di 80 milioni di euro, ai sensi del decreto interministeriale n. 82/2015, citato in premessa, che ha destinato tale finanziamento al «collegamento stradale Masserano-Ghemme», ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 133/2014.

1.3. ANAS S.p.A., ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis del decreto-legge n. 133/2014, dovrà presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, gli elaborati progettuali del collegamento stradale Masserano-Ghemme idonei per la sottoposizione all'approvazione di questo Comitato entro il 31 dicembre 2017, pena la revoca del finanziamento di cui al punto 1.2.



1.4. Gli oneri relativi ai rapporti attivi e passivi in cui ANAS S.p.A. potrà subentrare a CAP S.p.A. in qualità di nuovo soggetto aggiudicatore saranno limitati alle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte strettamente correlate alla progettazione e realizzazione dell'opera e comunque posti a carico delle risorse assegnate all'opera medesima senza dar luogo a maggiori oneri a carico della stessa ANAS S.p.A.

1.5. Prima della suddetta presentazione degli elaborati progettuali, ANAS S.p.A. dovrà presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione che dia conto della sentenza del TAR Piemonte che dichiara l'estinzione del contenzioso pendente e dell'avvenuto pagamento dell'importo di 1,450 milioni di euro al RTI SATAP, come previsto dall'atto transattivo 18 marzo 2016 citato in premesse. Il suddetto Ministero dovrà trasmettere la citata relazione a questo Comitato.

2. Ulteriori disposizioni.

2.1. La Regione Piemonte riferirà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che a sua volta informerà questo Comitato, in merito all'utilizzo delle risorse residue, per l'importo di 200.000 euro, che l'art. 1, comma 212, della legge n. 228/2012, ha assegnato alla Regione medesima per la realizzazione della «Pedemontana piemontese».

2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi a quanto deliberato ai precedenti punti 1 e 2.

2.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.3. Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, ANAS S.p.A., soggetto aggiudicatore dell'opera, dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti con il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999.

2.4. Ai sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.

2.5. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 1° maggio 2016

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2016

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2720

16A08018

DELIBERA 10 agosto 2016.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014. (Delibera n. 25/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora FSC) e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione tra il citato DPC e l'Agenzia per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 25 febbraio 2016 recante la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Prof. Claudio De Vincenti e visto in particolare l'art. 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale viene delegato al Sottosegretario l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, per il cui esercizio lo stesso Sottosegretario si avvale del citato DPC;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del centro-nord;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

